

(N. 153)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SEGNANA, SANTALCO, VETTORI, SCHIANO, MEZZAPESA e SALVATERRA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 1979

Estensione agli iscritti alle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro delle norme del testo unico approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, relative alla valutazione del servizio militare ai fini del computo della pensione civile

ONOREVOLI SENATORI. — Per effetto dell'articolo 49 della legge 30 aprile 1969, numero 153 (« Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale »), i periodi di servizio militare prestato nelle Forze armate italiane sono considerati utili per il diritto e la determinazione nella misura della pensione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, anche se tali periodi eccedano la durata del servizio di leva e gli assicurati non possano far valere periodi di iscrizione all'assicurazione anzidetta anteriormente al servizio militare.

Con tale norma è stato riconosciuto, ai lavoratori iscritti all'INPS e che hanno assolto l'obbligo di servire la Patria in armi, il diritto che tale periodo sia considerato utile al fine del trattamento di quiescenza.

I dipendenti dello Stato godono di tale beneficio in base all'articolo 57 del testo unico approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni.

Ora sembra doveroso considerare le richieste avanzate, anche dalle organizzazioni sindacali, intese ad estendere tale diritto ai dipendenti degli enti locali iscritti alle casse facenti parte degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

Presso le Regioni a statuto speciale, dove i dipendenti provenienti dagli organici dello Stato godono già di tale beneficio, mentre i loro colleghi assunti direttamente dall'ente Regione non ne possono fruire, si sono verificate delle gravi sperequazioni. Infatti, a parità di condizioni di servizio civile e militare sono stati liquidati trattamenti di quiescenza differenti, perchè, come già detto, agli uni è computato il servizio militare, mentre non lo è agli altri.

Tali sperequazioni si manifestano pure presso le Regioni a statuto normale.

È ben vero che vi è la possibilità di riscatto, ma gli oneri a carico dell'interessato sono spesso insopportabili, essendo com-

prensivi della percentuale dovuta dall'ente e di quella dovuta dall'interessato salvo un leggero sconto.

I lavoratori, che prestano servizio militare, normalmente entrano in carriera civile con ritardo rispetto ai colleghi militesenti o alle colleghe e raramente conseguono il diritto al massimo della pensione, perchè non possono raggiungere il vertice della carriera e neppure i 40 anni di servizio, dato che i regolamenti prevedono, specie per i salariati, vigili urbani, custodi forestali, netturbini, eccetera, pensionamenti ai 50, 55 o 60 anni di età, secondo l'ente di appartenenza. Questi cittadini hanno la quiescenza liquidata su stipendi bassi e con coefficienti più bassi dei militesenti: due fattori negativi che moltiplicati accrescono la discriminazione.

I bilanci delle casse facenti parte degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro dimostrano che tali enti sono in grado di fronteggiare l'onere derivante dal riconoscimento proposto senza ricorrere a nuovi contributi, tenuto presente anche che l'onere per l'ente erogatore è fortemente diluito nel tempo.

Onorevoli senatori, riteniamo di aver sufficientemente illustrata la portata del disegno di legge e le giuste aspettative di un folto gruppo di cittadini che attendono la pratica applicazione del dettato costituzionale per il quale a parità di condizioni deve corrispondere parità di diritti. Confidiamo che vogliate accordare a questo disegno di legge la vostra approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le norme del testo unico approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni, concernenti la valutazione del servizio militare ai fini del computo del trattamento di quiescenza, sono estese agli iscritti alle casse sottoindicate facenti parte degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro:

- 1) Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali;
- 2) Cassa per le pensioni ai sanitari;
- 3) Cassa per le pensioni agli insegnanti di asili e di scuole elementari parificate;
- 4) Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari.

Con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il residuo debito per contributi di riscatto relativi al servizio militare a carico dei dipendenti iscritti ad una delle casse di cui sopra si considera estinto.